

impegni derivanti dalla legge medesima, cioè, differentemente da quanto avviene per la concessione dei "contributi" relativi alla ricostruzione di cose per abitazione - cioè nei casi in cui l'INA ha sinora effettuato operazioni di sconto derivanti dalla legge citata - concessione per la quale è competente il Ministero dei Lavori Pubblici, in base alla successiva legge 31 luglio 1954, n. 607.

Circa le operazioni di finanziamento va rilevato che la legge n. 968, mentre prevede lo sconto dei "contributi", non fa alcun cenno in proposito per gli "indennizzi".

Tra ciò trova spiegazione nel fatto che mentre questa ultima provvidenza è con essa senza obbligo di ripristino del bene colpito, ed essa quindi corrisponde ad una mera finalità risarcitoria, il "contributo" invece si inquadra nell'interesse generale della ricostruzione e tende al risarcimento del danneggiato nel ciclo produttivo della vita economica; sembra naturale perciò che la legge si occupi più ampiamente dei contributi, con norme